

A cura del team di Diritto Societario [Milano Notai](#)

Voto plurimo e voto maggiorato: le nuove possibilità introdotte dalla legge 21/2024

In un'ottica di maggiore flessibilità, di miglioramento del controllo di gestione della società e della competitività del mercato di capitali, la **L. n. 21/2024** apporta significative modifiche alla disciplina codicistica **superando il principio di proporzionalità del voto** anche conosciuto come **"one share one vote"**.

Il **principio di proporzionalità** prevede che ciascun socio possa esercitare in assemblea il **diritto di voto** in **proporzione alla partecipazione al capitale sociale**.

Tale principio affonda le proprie radici nella concezione che considera più **efficiente** una **gestione dell'impresa** strettamente correlata al **rischio**.

Questa impostazione si alleggerisce con la **riforma del diritto societario del 2003**, che però incide esclusivamente sulla la possibilità di **escludere il diritto di voto** per alcune azioni, ma non di prevedere voti plurimi.

La prima vera deroga al principio di proporzionalità viene prevista nel **2014** con la **legge n. 116** che introduce nel nostro Ordinamento i sistemi del **voto maggiorato** e del **voto plurimo** in sede di conversione.

Successivamente, nel **2020** uno **Studio** pubblicato dall'**OCSE** e commissionato dal Ministero dell'economia e delle Finanze, sottolinea come la rigidità del sistema, anche con le modifiche introdotte, sia **poco confacente ai nuovi bisogni** di sviluppo e competitività dei mercati di capitali.

Tali criticità portano alla recente **L. n. 21/2024**, che non mira ad un ribaltamento del principio di proporzionalità, ma ha lo scopo di **sostenere**, in maniera sempre più incisiva, le **esigenze di competitività** che sono sorte nei mercati di capitali, e lo fa proprio accentuando la possibilità di una **riduzione del rapporto tra potere di gestione e rischio di impresa**.

La **modifica** apportata con la legge del 2024 incide sul **comma 4 dell'art. 2351 c.c.** **aumentando** il numero di **voti** attribuibili alle azioni a voto plurimo, che salgono così da tre a **dieci**.

Nella prassi si è posta sin da subito l'esigenza di verificare la possibile rinuncia all'esercizio del diritto di voto da parte del socio titolare di azioni a voto plurimo. Sul punto, la risposta **affermativa** è data da uno **Studio del Consiglio Nazionale**

del Notariato (n. 40-2024/I) che, richiamando l'applicabilità del Testo Unico sulla Finanza (TUF), ammette la possibilità di rinuncia effettuata in modo irrevocabile e definitivo, se prevista da una disposizione statutaria.

In ogni caso, anche la **previsione** relativa alla possibilità di **azioni a voto plurimo** deve essere **inserita nello statuto**. L'inserimento può avvenire in fase di costituzione della società oppure successivamente, a seguito di delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

Nel caso in cui l'introduzione di tale possibilità avvenga in un **momento successivo**, ai sensi dell'art. 2437 comma 1 lettera g), i **soci che non hanno partecipato alla delibera** possono esercitare il diritto di **recesso**, in quanto l'ipotesi rientra tra quelle relative alle modifiche statutarie concernenti il diritto di voto. Secondo lo Studio 40-2024/I, il diritto di recesso non scatta in tutti i casi in cui l'attribuzione del diritto di voto plurimo **non altera la maggioranza**, o quando le **azioni a voto plurimo** sono **offerte in opzione ai soci in proporzione alla loro partecipazione sociale**.

Con riferimento alle **società che prevedono una futura quotazione** è importante sottolineare che le **azioni a voto plurimo**, come delineate dalla nuova normativa, possono essere **emesse**, se non diversamente disposto dallo statuto, ove fossero **già previste prima della quotazione** e con le stesse caratteristiche delle precedenti.

Dalla rapida disamina delle novità introdotte emerge la rilevanza dei vantaggi della novella. In primo luogo le azioni a voto plurimo rappresentano una **categoria speciale** di azioni caratterizzata da **diritti particolari** che circolano con le stesse, e che possono essere trasferiti dal titolare agli aventi causa; inoltre, la nuova impostazione permette di abbassare, anche in misura notevole, il numero di azioni necessarie per esercitare la *governance* societaria.

Per quanto attiene alle **società quotate**, l'**art. 127 quinquies del TUF** al comma 1 prevede l'attribuzione di un **voto maggiorato** nella misura minima di **due voti per ogni azione** appartenente al medesimo soggetto per un **periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi**, che decorrono dalla data di iscrizione negli appositi elenchi.

Al comma 2 si inserisce la possibilità di attribuire **un voto ulteriore** per ciascun periodo di dodici mesi, sino al raggiungimento del **tetto massimo complessivo di dieci voti per azione**.

Anche in questo caso è sempre necessario l'inserimento di una apposita **clausola statutaria**, che può essere adottata in qualsiasi momento; tale previsione non può, tuttavia, avere efficacia retroattiva, pertanto il periodo di dodici mesi sopra richiamato decorre dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera assembleare.

Tutte le disposizioni sono applicabili anche alle **società già costituite** al momento dell'entrata in vigore della legge, sempre mantenendo quanto sopra indicato relativamente al diritto di recesso del socio.

In tutti i casi, soprattutto alla luce delle possibilità offerte dalla nuova normativa, assume fondamentale importanza la previsione di **clausole statutarie strategiche** e ben strutturate, che tengono conto non solo delle esigenze **attuali**, ma anche di quelle **potenziali** e **future**.

** **

Settembre 2025